

## Voto elettori residenti all'estero

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, **il diritto di optare per il voto in Italia**, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, **deve essere esercitato entro il decimo giorno**

**successivo all'indizione del referendum** (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) **e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020**, anche utilizzando il **modello**

**allegato** (reperibile anche presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio ufficio consolare e sul sito [www.esteri.it](http://www.esteri.it)).

**L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio**

**consolare** operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

### Allegati

---

- Modulo opzione voto degli elettori residenti all'estero